



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 72 del 29/04/2022)

N° 14 del 24/01/2024

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con l'Università degli Studi di Firenze per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari e per lo svolgimento di attività professionalizzanti per i Corsi di Laurea delle Professioni non sanitarie		
Struttura Proponente	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Manola Turci
	Estensore	Manola Turci
Allegati n.		

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 24/01/2024

Pubblicato a norma di Legge il 24/01/2024

Inviato al Collegio Sindacale il 24/01/2024

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29.04.2022

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Richiamato/a:

- ❖ la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, art. 18, comma 1 lettera a) che specifica come al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, l’Università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- ❖ il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento” inerente l’attuazione dei principi e dei criteri in materia di tirocini di formazione ed orientamento;
- ❖ il D.M. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, all’art. 10, comma 5, lettera e) che prevede che le attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi si svolgano presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, previa stipula di apposite convenzioni;

Premesso che:

- le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad improntare la loro azione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- tra ISPRO e UNIFI nel corso degli anni sono state stipulate, e sono tutt’oggi in atto, varie collaborazioni volte a gestire in modo integrato le reciproche attività;
- ISPRO ha già stipulato Convenzioni con l’Università degli Studi di Firenze per l’attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari;
- l’Università degli Studi di Firenze, nell’ambito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2018, ha provveduto ad una modifica sostanziale nelle modalità di gestione dei tirocini, prevedendo due diversi specifici percorsi organizzativi per i tirocini di formazione ed orientamento curricolari per i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie e non sanitarie approvando un nuovo testo di convenzione per i tirocini di formazione ed orientamento curricolari che non rientrano nell’area medico-sanitaria;

- i tirocini di formazione ed orientamento curriculari che non rientrano nell'area medico-sanitaria sono normati e gestiti secondo quanto stabilito nel "Regolamento Generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari";
- la convenzione, approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 330 del 10/12/2021, denominata "*Convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari e per lo svolgimento di attività professionalizzanti per i Corsi di Laurea delle Professioni non sanitarie*" con una durata biennale;

Valutato opportuno continuare ad accogliere, presso le proprie strutture, soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Firenze;

Dato atto che ISPRO ha provveduto ad attivare la procedura di richiesta per la stipula di una convenzione finalizzata all'accoglienza, presso le proprie strutture, di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento curriculari non rientranti nell'area medico-sanitaria in data 07/11/2023 tramite l'applicativo informatico dell'Ateneo;

Preso atto che al termine delle trattative intercorse tra i due Enti, l'Università degli Studi di Firenze ha trasmesso ad ISPRO, con comunicazione PEC del 4 dicembre 2023 (Prot. in entrata n 5492) agli atti, la Convenzione di cui all'Allegato Lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per lo svolgimento delle attività professionalizzanti per i Corsi di Laurea delle professioni non sanitarie;

Dato atto che:

- la Convenzione di cui all'Allegato Lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ha durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione;
- l'Università degli Studi di Firenze si fa carico dell'attivazione delle necessarie coperture assicurative quali polizza infortuni INAIL ai sensi di quanto previsto dal DPR 1124/1965 e per Responsabilità civile contro terzi per i tirocinanti;
- ISPRO dispone di strutture, personale ed attrezzature idonee allo svolgimento dei tirocini per i Corsi di Laurea sopra menzionati, in conformità del Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la stipula della suddetta convenzione non comporterà oneri di spesa aggiuntivi per ISPRO;

Rilevato che:

l'attività oggetto della presente Convenzione è in accordo con le finalità ed i compiti istituzionali di ISPRO ed è organizzata in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di Istituto, nonché la piena funzionalità dei servizi;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della Convenzione di cui all'Allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutata la possibilità per l'Istituto, date le sue attività istituzionali e la propria Mission, di accogliere soggetti per tirocinio di formazione e orientamento nelle seguenti scuole e corsi di laurea:

- 1) Scuola Scienze della Salute Umana:
Biotecnologie (Classe L-2)

Biotechnologie Mediche e Farmaceutiche (Classe LM-9)
Scienze dell'Alimentazione (Classe LM 67-68)
Scienze e Tecniche dello Sporte delle Attività Motorie Preventive e Adattive

2) Scuola Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali:

Scienze Biologiche (Classe L-13)
Biologia Molecolare e Applicata (Classe LM-6)
Biotechnologie Molecolari (Classe LM-8)
Informatica (Classe L-31)
Informatica (Classe LM-18)

3) Economia e Management:

Scienze Statistiche (Classe LM-82)
Statistica (Classe L-41)

4) Scuola Ingegneria:

Ingegneria Informatica (Classe LM-32)
Ingegneria Informatica (Classe L-8)

5) Scuola di Agraria:

Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe LM-70)
Tecnologie Alimentari (Classe L-26)

Considerato di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza al fine di dare immediato seguito alle richieste di tirocinio pervenute alle Strutture interessate dell'Istituto;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Preso atto della sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. **Di approvare**, autorizzandone la stipula, la Convenzione tra ISPRO e l'Università degli Studi di Firenze di cui all'Allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire l'espletamento delle attività professionalizzanti per i Corsi di Laurea delle professioni non sanitarie presso le strutture di ISPRO;

2. **Di accogliere** soggetti per tirocini di formazione e orientamento nelle seguenti scuole e corsi di laurea dell'Università di Firenze:

1) Scuola Scienze della Salute Umana:

Biotechnologie (Classe L-2)
Biotechnologie Mediche e Farmaceutiche (Classe LM-9)
Scienze dell'Alimentazione (Classe LM 67-68)
Scienze e Tecniche dello Sporte delle Attività Motorie Preventive e Adattive

2) Scuola Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali:

Scienze Biologiche (Classe L-13)
Biologia Molecolare e Applicata (Classe LM-6)
Biotecnologie Molecolari (Classe LM-8)
Informatica (Classe L-31)
Informatica (Classe LM-18)

3) Economia e Management:

Scienze Statistiche (Classe LM-82)
Statistica (Classe L-41)

4) Scuola Ingegneria:

Ingegneria Informatica (Classe LM-32)
Ingegneria Informatica (Classe L-8)

5) Scuola di Agraria:

Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe LM-70)
Tecnologie Alimentari (Classe L-26)

3. **Di dichiarare** immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza al fine di dare immediato seguito alle richieste di tirocinio pervenute alle Strutture interessate dell'Istituto;

4. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Roberto Gusinu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Enrico Volpe

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Katia Belvedere

Elenco degli allegati

Allegato “A”

Convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari per lo svolgimento di attività professionalizzanti per i Corsi di Laurea delle Professioni non sanitarie

n. pagine 5

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Direzione Aziendale ISPRO

S.C. e S.S. ISPRO

S.S. Personale ISPRO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICOLARI

TRA

L'**Università degli Studi di Firenze**, codice fiscale 01279680480, con sede legale in Firenze, P.zza San Marco n° 4, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10/03/1962, giusta i poteri a lei conferiti con i Decreti MUR n. 944/2021 e n. 1069/2021,

E

Istituto Per Lo Studio La Prevenzione E La Rete Oncologica (settore di attività: 86.10.30 - *Istituti, cliniche e policlinici universitari*) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", P.I. 05872050488, con sede legale in Firenze (FI) Via Cosimo Il Vecchio, 2, tel. 05532697830, fax --, email segreteria.direzione@ispro.toscana.it, nella persona di Avv. Katia Belvedere, nato a Pizzo il 06/04/1970, in qualità di legale rappresentante, nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" e unitariamente come le "Parti".

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) prevedono che l'Università possa promuovere tirocini di formazione e orientamento;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini curriculari ai sensi della normativa nazionale e della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;
- che il soggetto ospitante intende attivare esclusivamente tirocini curriculari;
- che l'Università, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini curriculari;
- che il *soggetto ospitante* dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che il *soggetto ospitante* dichiara di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:
 - a) il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita

dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;

c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

- che le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

- 1) Nel rispetto della normativa di cui in premessa, **Istituto Per Lo Studio La Prevenzione E La Rete Oncologica** (*soggetto ospitante*) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento curricolari su proposta dell'Università degli Studi di Firenze.
- 2) Il tirocinio formativo e di orientamento curricolare non costituisce rapporto di lavoro.
- 3) Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato alla presente convenzione.
- 4) Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante* predispongono un progetto formativo e di orientamento - conforme al modello allegato - in cui sarà specificato:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei rispettivi tutor;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
- 5) Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio è definita all'interno di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 2 - Durata della Convenzione

- 1) La presente convenzione ha durata di anni 3, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

- 1) Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:

- a) comunica l'attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il progetto formativo, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio
- b) si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
- c) provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, avendo il *soggetto promotore* universitario già assolto nei confronti di tutti propri studenti e neo-laureati come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n. 142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

- 1) Il *soggetto ospitante* è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare si impegna a:
 - a) rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
 - b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il *soggetto promotore* e in particolare
 - che gli spazi deputati allo svolgimento del/dei tirocinio/tirocini e i relativi impianti a esso/essi funzionali sono rispondenti alle normative sopra citate;
 - che le specifiche strumentazioni o macchinari eventualmente utilizzati durante il/i tirocinio/tirocini sono anch'essi rispondenti alle normative vigenti e che il personale preposto al loro utilizzo sia adeguatamente istruito al riguardo;
 - che ha provveduto a organizzare un adeguato sistema di gestione delle emergenze, e che le relative procedure sono messe a conoscenza del personale;
 - c) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
 - d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
 - e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- 2) Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:
 - a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
 - b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
 - c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
 - d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
 - e) può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda ospitante, e in particolare si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998, che prevede il limite di un tirocinante per enti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente per enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove;

tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente per enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato;

Art. 5 - Tutore

- 1) Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative fra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che è tenuto a eseguire i compiti previsti dalla normativa nazionale, e che si preoccuperà di garantire l'inserimento del/dei tirocinante/i presso l'ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.
- 2) Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto, fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo e il cui nominativo è indicato nello stesso progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

Art. 6 - Obblighi e diritti del tirocinante

- 1) Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2) Il tirocinante gode parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
- 3) Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
- 4) Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

Art. 7 - Relazione finale

- 1) Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante. La relazione deve essere controfirmata dal soggetto promotore per dare atto della corrispondenza tra il progetto formativo e quanto emerso dai colloqui in merito all'andamento del tirocinio e alla conclusione dello stesso.
- 2) Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.

Art. 8 - Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003 e si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Imposta di bollo

- 1) La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo (art. 2, c.1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642), fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.
- 2) L'imposta è a carico del soggetto ospitante, salvo diversa disposizione di legge.

- 3) L'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate nei competenti Uffici territoriali, di cui saranno chiesti i necessari riferimenti.
- 4) La convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 10 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo e data

Per l'Università degli Studi di Firenze
LA RETTRICE
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Per Istituto Per Lo Studio La
Prevenzione E La Rete Oncologica
DIRETTORE GENERALE
Avv. Katia Belvedere



VISTO LA DIRIGENTE RESPONSABILE
f.to dott.ssa Maria Orfeo